

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - ROMA, SEZIONE 1 TER

SENTENZA 22 FEBBRAIO 2017, N. 2699

DATA UDIENZA 10 GENNAIO 2017

INTEGRALE

POLIZIA DI STATO - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - DOMANDA - DINIEGO - ILLEGITTIMITÀ - RAGIONI -  
MANCATA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - SUPERAMENTO DEL QUARANTESIMO ANNO DI ETÀ -  
INSUFFICIENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Prima Ter

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6654 del 2012, proposto da:

An. Ab. Fo., rappresentata e difesa dall'avvocato Fr. Sa. Be., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  
Al. Pl. in Roma, via (...);

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento con cui veniva respinta la domanda di riammissione della ricorrente nei ruoli della Polizia di Stato, come da decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione generale centrale per le risorse umane del 30.1.2012, notificato alla ricorrente in data successiva;

di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, e in particolare del verbale della Commissione per il Personale del Ruolo degli Agenti e Assistenti della polizia di Stato ex art. 69 DPR 335/1982, del 27.1.2012, con il quale veniva espresso parere contrario alla riammissione dell'Assistente capo Abatecola in considerazione della età dell'istante superiore ai 40 anni, nonché del criterio stabilito dalla Commissione di cui all'art. 69 del DPR 335/1982 nella seduta del 7.10.2008 e confermato nelle sedute del 14.7.2009 e 6.7.2011 e richiamate nel decreto impugnato e nel parere della commissione, dove si prevede, quale condizione per la riammissione in servizio, di non avere superato i 40 anni di età, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, allo stato non conosciuti, aventi il medesimo oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento di reiezione dell'istanza di riammissione in servizio presentata dalla ricorrente, fondata sulla sola circostanza costituita dall'età anagrafica superiore a 40 anni, nonché il presupposto parere contrario alla riammissione espresso dalla Commissione per il ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 335/1982 ed i "criteri di massima", di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie.

La ricorrente ha esposto di avere prestato servizio, quale Assistente Capo della Polizia di Stato, dal 22.1.1990 al 10.7.2010; essendo unica parente della zia materna convivente, Abatecola Anna, affetta da una gravissima patologia, che la rendeva del tutto incapace di provvedere ai suoi bisogni, era stata costretta dapprima a chiedere un trasferimento al Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano, ed in seguito a beneficiare di numerosi permessi ex art. 33 comma III Legge 104/1992, per prestare assistenza alla zia; infine, a causa dell'aggravarsi delle condizioni della zia, la ricorrente, in data 21.6.2010, aveva chiesto la cessazione del servizio per dimissioni volontarie ex art. 124 d.P.R. 3/1957, con decorrenza 10.7.2010.

In data 4.5.2011, venute meno le esigenze di cui sopra, la ricorrente aveva chiesto la riammissione in servizio ex art. 60 d.P.R. 335/1982.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, con il decreto impugnato, aveva respinto la domanda di riammissione, sulla base del parere contrario reso dalla Commissione per il Personale del Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato nella seduta del 27.01.2012, fondato sull'età dell'istante superiore ai 40 anni.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine all'art. 60 del d.P.R. 335/1982 e all'art. 132 d.P.R. 3/1957, non essendo previsto da alcuna norma di legge un limite d'età per coloro che chiedono la riammissione in servizio.

2. Violazione di legge in ordine alla abolizione del limite d'età prevista dalla l. 127/97. Violazione del principio di logica, imparziale e trasparente azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.. Difetto di motivazione e manifesta illogicità dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere.

I criteri individuati dalla Commissione prevedono la condizione di "non avere superato i 40 anni di età non avendo l'Amministrazione alcun interesse di avvalersi delle prestazioni di ex dipendenti di età superiore poiché non offrono garanzie di potere svolgere i compiti istituzionali con la necessaria professionalità e non possono prestare servizio per un periodo adeguato".

Tale assunto sarebbe illogico in quanto svincolato da una valutazione concreta delle "caratteristiche" dell'ex dipendente e necessiterebbe, pertanto, dell'indicazione delle ragioni che hanno indotto all'assunzione di tale determinazione.

Inoltre la ricorrente aveva maturato una grande esperienza, essendo stata in servizio presso la Polizia di Stato per ben venti anni, dal 1990 al 2010, e essendo stata lontana dal servizio per un periodo di tempo brevissimo (cessata nel giugno 2010 aveva chiesto di essere riammessa il 4.5.2011).

Peraltro la richiamata delibera non individuava oggettive necessità dell'amministrazione resistente che (in alternativa alla natura del servizio) potessero giustificare una deroga al principio della libertà d'accesso ai concorsi di cui all'art. 3 l. 127/1997.

Infine, l'amministrazione aveva tralasciato di considerare l'abolizione del limite di età prevista dalla l. 127/97, che sebbene riferita ai concorsi, non poteva che essere implicitamente applicabile anche in tema di riammissione.

3. Eccesso di potere per carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il diniego era stato fatto discendere in via automatica dalla carenza del requisito dell'età, e non sulla base di una valutazione della rilevanza funzionale, nella peculiare situazione di specie, del superamento del quarantesimo anno.

4. Violazione dell'art. 2 e della direttiva 200/78/CE in materia di accesso alle professioni e disparità di trattamento collegate all'età.

Si è costituito il Ministero dell'Interno resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2012 è stata respinta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Il diniego impugnato, infatti, è stato adottato esclusivamente sulla base del difetto del requisito dell'età anagrafica inferiore a 40 anni, posto quale condizione per la riammissione in servizio dalla Commissione di cui all'art. 69 del DPR 335/1982 nella seduta del 7.10.2008 e confermato nelle sedute del 14.7.2009 e 6.7.2011.

Al riguardo deve osservarsi che, come già affermato dalla Sezione in analogo fattispecie, pur non costituendo la riammissione in servizio di cui all'art. 132 del d.P.R. n. 3/1957 un diritto dell'ex impiegato, rappresentando essa espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente la considerazione dell'interesse proprio dell'Amministrazione datrice di lavoro, tuttavia l'esercizio concreto di tale discrezionalità è censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere (Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 8076/2014).

Tanto premesso, non sembra accettabile, sotto il profilo della ragionevolezza, non sorreggendosi su alcuna base logica e razionale, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione di un ex dipendente, per il solo ed unico motivo che lo stesso abbia superato l'età di 40 anni, senza collocare questo elemento nell'ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori, quali la durata del pregresso rapporto di servizio (nel caso di specie 20 anni), nonché l'aspettativa di durata del servizio in seguito alla riammissione, la capacità professionale, i giudizi nei rapporti informativi.

Il diniego così motivato si fonda, infatti, sulla presunzione assoluta che l'età superiore ai 40 anni non garantisca all'Amministrazione la necessaria efficienza, presunzione che si palesa del tutto indimostrata, anche perché non sorretta da un accertamento del perdurante possesso in capo all'istante dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l'assolvimento dei compiti d'istituto.

D'altra parte, detto criterio è stato considerato dalla stessa Amministrazione come "di massima", il che implica che non possa costituire l'unico elemento sul quale fondare il rigetto della domanda di riammissione in servizio, senza svolgere un'adeguata istruttoria e senza fornire una circostanziata motivazione sulle specifiche ragioni ostative all'accoglimento di tale istanza, dopo aver preso in considerazione la particolare situazione concreta della richiedente.

L'Amministrazione è quindi tenuta a valutare caso per caso - secondo un criterio di ragionevolezza - se ricorrono i presupposti per la riammissione in servizio dell'ex dipendente in presenza di carenza di organico (cfr. ex pluribus: Cons. St., sez. III, 20.5.2013, n. 2701; Ta.r. Lazio, sez. I ter, 4.4.2013, n. 3390), potendo ritenersi ragionevole il diniego di riammissione in servizio - basato sul requisito dell'età anagrafica - per il solo dipendente prossimo alla maturazione del limite di età stabilito dalla legge, perché il dipendente potrebbe, in caso di riammissione, prestare servizio solo per un breve lasso di tempo (cfr. Cons. Stato Sez. IV 18/03/2010 n. 1623), situazione che non ricorre nel caso di specie.

Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto affetto dai vizi di difetto di istruttoria, di carenza ed illogicità della motivazione e di irragionevolezza.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e obbligo, per l'Amministrazione, di ripronunciarsi sull'istanza, tenendo conto dei principi espressi nella presente sentenza.

La peculiarità della vicenda giustifica, comunque, la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Prima Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego di riammissione impugnato;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi - Presidente

Alessandro Tomassetti - Consigliere

Francesca Petrucciani - Primo Referendario, Estensore